

ma dirò altresì, ricordandolo specialmente ai fiorentini, che tra i lavori pregevolissimi che il Frullini, scultore in legno di Firenze, presentava all'esposizione universale di Vienna vi erano alcune tavolette, le quali diedero al Frullini l'alto onore che i musci di Londra e di Berlino le acquistarono per modelli ai discepoli delle loro scuole e le qualificarono arte pura.

Orbene, erano state giudicate quelle tavolette da una Commissione di tappezzieri di Vienna, perchè destinate ad appoggi per grandi sedie! Anche nella sedia può esservi vera arte.

Noi abbiamo a rallegrarci ora di vedere in Italia progredire egregiamente l'arte scultoria del legno; se è desiderabile che rimanga nelle nostre mani un Luca della Robbia, non è meno desiderabile non ci scappi un Brostolon, un Benedetto da Majano, ecc. Io, quindi, mi limito a pregare la Commissione di accomodare, se è possibile, in qualche modo le cose: credo che lo potrà fare.

Presidente. Due proposte adunque abbiamo sull'articolo 13: una dell'onorevole Cavalletto, l'altra dell'onorevole Odescalchi.

Onorevole Cavalletto, mantiene o ritira la sua proposta?

Cavalletto. Io mi riferisco a quello che disse il relatore e la ritiro.

Presidente. Rimane allora quella dell'onorevole Odescalchi, che consiste nel sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 13; questa proposta è accettata dall'onorevole ministro. La Commissione insiste nel respingerla?

Cambray-Digny, relatore. A nome della Commissione io debbo dire che essa aveva creduto necessario stabilire un limite e si studiò di proporre per questo limite una formula soddisfacente. I diversi oratori hanno criticata la formula nostra, ma non ne hanno proposta una diversa e migliore, attenendosi invece al sistema più radicale di proporre l'abolizione del comma; sistema a cui la Commissione non può associarsi credendo veramente necessario questo limite.

Ma la Commissione poi se ne rimette completamente al giudizio della Camera; i diversi commissari riprendono naturalmente la loro libertà di azione e voteranno come meglio crederanno. *(Bravo!)*

Cittadella. Domando di parlare.

Presidente. Nè ha facoltà.

Cittadella. Udite le dichiarazioni dell'egregio mio amico il relatore, per parte mia mi accontenterei che dopo le parole *sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo*, invece di dire *i mobili scolpiti in legno*, si dicesse *quei mobili scol-*

piti in legno che non abbiano speciale valore d'arte scultoria.

Mi pare che questo non si discosterebbe neppure tanto dal concetto della Commissione, ed ho la speranza che la Commissione vorrà accettare questa mia proposta.

Presidente. La Commissione ha dichiarato che quanto alla soppressione del secondo capoverso, non opponendosi, se ne rimette alla Camera.

Cittadella. Tanto meglio; se non si oppone alla soppressione di questo capoverso, allora non insisto nel mio emendamento.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metterò a partito l'emendamento dell'onorevole Odescalchi, il quale consiste nella soppressione del secondo capoverso: « sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo i mobili scolpiti in legno, i merletti, trine, ricami, stoffe e tessuti, e i vasellami di porcellana e di maiolica di proprietà privata, a qualunque tempo appartengano. »

Chi approva lo soppressione di questo secondo capoverso, si alzi.

(È approvata.)

Rileggerò ora l'articolo 13 come rimane formulato dopo la soppressione del secondo capoverso.

Cambray-Digny, relatore. Essendo votata la soppressione del secondo capoverso credo occorra togliere la parola *pure* in principio del terzo.

Presidente. Sta benissimo.

Rileggo dunque l'articolo 13 come rimane formulato dopo la soppressione del secondo capoverso:

« Di tutti gli oggetti dei quali è permessa la vendita nell'interno del regno è vietata l'esportazione e la vendita all'estero, se non dopo ottenutane licenza dall'autorità competente, e pagata la tassa del 20 per cento sul loro prezzo o valore secondo la dichiarazione fattane dal possessore, rimanendo sempre facoltà al Governo di rifiutare la licenza, acquistando per sé o per altri enti gli oggetti stessi per il prezzo e valore denunziato.

« Sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo riguardanti la tassa e il diritto di prelazione tutti gli oggetti d'arte superiori alla fine del secolo XVIII.

« Il regolamento di cui all'articolo 28 della presente legge determinerà le norme da seguirsi per la licenza d'esportazione e per l'esazione della tassa. »

Pongo a partito quest'articolo. Chi l'approva si alzi.

(È approvato e così pure il successivo articolo 14.)